



Le novità del DL Energia convertito in Legge

IN VIGORE DAL 8 FEBBRAIO 2024

La presente nota illustra le principali previsioni normative in materia di energia da fonte rinnovabile introdotte dal Decreto – Legge n. 181 del 9 dicembre 2023 convertito con modificazioni nella Legge di Conversione 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito “**DL Energia**”) recante “*Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.*” (GU n. 31 del 7 febbraio 2024).

Il D.L. Energia è entrato **in vigore in data 8 febbraio 2024**.

Qui di seguito le **novità normative (l'ordine di trattazione segue quello del DL Energia)**:

(i) Investimenti per l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica (art. 1 del DL Energia)

- **Preferenza** ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a **soddisfare il fabbisogno energetico** dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), nel caso di più istanze concorrenti per la concessione a terzi di superfici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'individuazione del concessionario.
- Entro 60 giorni, il MASE definisce un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese iscritte nell'elenco sulla base dei seguenti criteri: (i) la nuova capacità di generazione è realizzata dalle imprese iscritte nell'elenco, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono, anche *indirettamente*, **contratti di approvvigionamento a termine** per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione. Nel caso in cui la nuova capacità di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE); (ii) la nuova capacità di generazione è realizzata dalle imprese iscritte alla CSEA anche attraverso aggregazione o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono anche indirettamente i contratti di approvvigionamento mediante nuovi

impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari almeno a 200 kW ;
(iii) entrata in esercizio degli impianti entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto.

- Nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacità, le imprese iscritte nell'elenco hanno facoltà di richiedere al GSE l'**anticipazione**, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie.

(ii) Approvvigionamenti di gas naturale (art. 2 del DL Energia)

- Autorizzazione al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ("GSE"), sulla base delle istruzioni del MASE, ad avviare procedure per la **fornitura a lungo termine** di prodotti naturali di produzione nazionale gas a prezzi ragionevoli attraverso un invito rivolto ai titolari di concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono ubicati in aree compatibili.
- I soggetti che aderiscono alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale hanno **diritto ad utilizzare concessioni esistenti ovvero nuove concessioni** nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo Nord e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud o che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa o in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.

(iii) Misure in materia di concessioni geotermiche (art. 3 del DL Energia)

- Consentita la **coltivazione delle risorse geotermiche** anche in aree termali, a condizione che le istanze siano corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, *"che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo"*.
- Le Regioni chiedono ai concessionari uscenti la presentazione di un **piano di investimenti pluriennale** nei territori. Il piano dovrà essere approvato dall'Ente ai fini della rimodulazione della concessione e le gare di assegnazione dovranno essere indette 2 anni prima della scadenza di quelle in vigore, allineando entrambe al 31 dicembre 2026.
- Infine, viene concessa **la proroga fino al 31 dicembre 2027** del termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici che accedono agli incentivi del D.M. 23/06/2016.

(iv) Incentivi alle regioni per ospitare impianti di produzione da fonte rinnovabile (art. 4 del DL Energia)

- **Soppresso** l'art. 4, comma 2 e dunque eliminato il **contributo annuale a carico dei titolari di impianti FER di potenza superiore a 20 kW, da versare per i primi 3 anni dall'entrata in esercizio**, qualora i titolari avessero acquisito il titolo per la costruzione dell'impianto tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030.
- Il fondo nello stato di previsione del MASE da ripartire tra le Regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli *iter* autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete sarà alimentato da una **quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica** di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del MASE, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

(v) Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale (art 4 -bis del DL Energia)

- Tutti gli interventi di **modifica anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione** di impianti di produzione di energia elettrica da fonti eoliche o solari sono assoggettati a *screening* ambientale (a prescindere dalla potenza e salvo esclusioni ex lege).

(vi) Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4-Ter del DL Energia)

A. IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU AREE AGRICOLE TORNANO AD ESSERE INCENTIVABILI

- Gli **impianti fotovoltaici su aree agricole** possono accedere ai meccanismi incentivanti di cui al D. Lgs. n. 199/2021. Per questi impianti, il divieto di accesso agli incentivi stabilito dall'art. 65 del D.L. 1/2012 viene limitato ai decreti ministeriali attuativi del D.lgs 28/2011.

B. PRIORITÀ PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI ESISTENTI

- Viene agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, sulla medesima area e a parità di superficie agricola occupata, con incremento della potenza complessiva.

C. GRADUALE USCITA DAL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO

- L'ARERA, su proposta del GSE, disciplinerà le modalità per una graduale uscita dal servizio di scambio sul posto degli impianti con priorità di quelli aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio.

D. CORRISPETTIVI RID PASSANO A SCADENZA SEMESTRALE CON CORRISPETTIVI DIFFERENZIATI

- I corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell'energia verranno erogato su base semestrale e saranno determinati in funzione dei prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall'ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.

E. PRECISAZIONE SULLE AREE OGGETTO DI BONIFICA QUALI "AREE IDONEE" EX ART. 20 DEL D.LGS 199

- Per le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interessate, in quanto idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

(vii) Proroghe dei termini di inizio e fine lavori dei titoli abilitativi (art. 4-Quater del DL Energia)

- Prorogati di 30 mesi (anziché di 2 anni) i termini di inizio e fine lavori di titoli autorizzativi rilasciati o formati fino al 30 giugno 2024.

(viii) Produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016 (art. 4-Quater del DL Energia)

- Introdotta una importante semplificazione per l'accesso agli incentivi degli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica: è stata attribuita agli Uffici speciali per la ricostruzione la possibilità di presentare al GSE la scheda di domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.

(ix) Modifiche della composizione della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (art. 4-Sexies del DL Energia)

- Si elevano a sessanta (prima erano cinquanta) i Commissari di cui si compone la Commissione tecnica. La Commissione si può avvalere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui.

(x) Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 4-Septies del DL Energia)

- Istituzione di un nuovo meccanismo incentivante, alternativo a quelli già previsti dagli artt. 6 e 7, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia da FER, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - è prevista la stipulazione di contratti per **differenza a due vie di durata pluriennale** tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive;

- gli operatori titolari dei contratti per differenza sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, **su base annua, un quantitativo minimo** di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale standard, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE ("Albo") e certificata. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore è tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati, corrispondente all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso. Il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'Albo. I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere **oggetto di scambio** tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici – GME Spa. È possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi. La quota percentuale di è definita anche **tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico**.

(xi) Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ets per la compensazione dei costi indiretti (art. 4-Octies del DL Energia)

- Stabilite le modalità per la destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, estendendo dal 2021 al 2024 la destinazione di 150 milioni e prevedendo a decorrere dall'anno 2025 la destinazione di 300 milioni.

(xii) Flessibilità per impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili (art. 5 del DL Energia)

A. PREZZI MINIMI GARANTITI A IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOLIQUIDI SOSTENIBILI

- Per impianti alimentati da bioliquidi sostenibili (che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199) **già in esercizio** alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva con DM del MASE, su proposta dell'ARERA. Nelle more fino alla data di entrata in operatività del meccanismo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, agli **impianti a bioliquidi sostenibili** che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, **si applicano prezzi minimi garantiti definiti** sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ARERA adotta i provvedimenti necessari all'attuazione del primo periodo.

B. INCENTIVAZIONE A IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOMASSE SOLIDE

- Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, comprende anche gli impianti alimentati da biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'ARERA ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011 si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

C. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOGAS DA TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI ORGANICI

- Anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico **di rifiuti organici** oggetto di riconversione ammessi a partecipare alle **procedure competitive di cui al DM 15 settembre 2022 indette** dal GSE a decorrere dall'anno 2024. Per tali impianti si applica la tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, introduce nelle sue procedure operative e pubblica il valore del costo specifico di investimento massimo ammissibile per la riconversione degli impianti alimentati a rifiuti organici e gli aggiornamenti necessari per la partecipazione delle imprese titolari di tali impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime.

(xiii) Impianti per la produzione di biometano (art. 5-Bis del DL Energia)

- per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al DM 2 marzo 2018, per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle **garanzie di origine** in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti.
- A decorrere dall'anno 2024, per la **determinazione del quantitativo dei CIC** attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui DM 2 marzo 2018, è utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto.
- Per **ritardi nella conclusione dei lavori** relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore, si intendono anche i ritardi relativi all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale nonché i ritardi nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte delle autorità e degli enti di controllo. I medesimi principi trovano applicazione anche in relazione a impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022.

(xiv)Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti (art. 6 del DL Energia)

- Costituisce **modifica non sostanziale** la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW.
- Essa è subordinata a **comunicazione preventiva** al MASE. La comunicazione è effettuata almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori. A tale intervento si applicano gli articoli 6,

comma 9 -bis , e 29 -nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mentre non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica.

(xv) Impianti eolici galleggianti in mare (art. 8 del DL Energia)

- Creazione di un **polo strategico** nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.
- Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il MASE pubblica un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione, in almeno **due porti del Mezzogiorno** rientranti nelle Autorità di sistema portuale, o **in aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l'eliminazione graduale dell'uso del carbone**, di aree demaniali marittime con relativi **specchi acquei esterni alle difese foranee**, da destinare, attraverso gli strumenti di pianificazione in ambito portuale, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.
- Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, con decreto del MASE e del MIT, di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e le regioni territorialmente competenti, **sono individuate le aree demaniali marittime e gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle suddette aree**, anche sulla base di una analisi di fattibilità tecnico-economica e dei tempi di realizzazione degli interventi medesimi nonché le modalità di finanziamento degli interventi individuati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
- Il MASE adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un **vademecum** per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo.

(xvi) Portale digitale accessibile su sviluppo rete elettrica e richieste di connessione (art. 9 del DL Energia)

- Istituzione da parte di Terna Spa di un **portale digitale accessibile** da operatori e dalla pubblica amministrazione:
 - riportante i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi **alla localizzazione, agli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonché alle richieste di connessione alla medesima rete** degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo;

- per l'accesso, da parte dei soggetti interessati, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, predisposte dalla società Terna Spa medesima.

(xvii) Semplificazioni per la realizzazione di cabine primarie ed elettrodotti (art. 9 del DL Energia)

- Per la realizzazione delle **cabine primarie e degli elettrodotti**, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista **nell'ambito di progetti ammessi** ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi (salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale), fino al 31 dicembre 2026, si applicano le seguenti **semplificazioni autorizzative**:
 - **Denuncia di inizio lavori (DIL)** presentata alle regioni o alle province autonome interessate almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori a condizione che (i) sia stato acquisito il consenso dei proprietari delle aree interessate, (ii) non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea. La DIL è corredata del progetto definitivo e di una relazione attestante l'assenza di vincoli ai sensi del primo periodo, la conformità e la compatibilità delle opere e delle infrastrutture da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e l'assenza di contrasto con quelli adottati nonché la conformità delle opere e delle infrastrutture medesime ai regolamenti edilizi vigenti e, ove occorrente, il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Nei casi in cui la DIL è corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporta nuova edificazione o scavi in quote diverse da quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non è richiesta la documentazione prevista dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico;
 - **Autorizzazione unica** (i) nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero (ii) ove occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti. Si applica la conferenza

semplificata con termini ridotti ed una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni. L'istanza di autorizzazione unica si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico territoriale o dei beni culturali. Nei casi di cui al primo periodo, fermi restando gli effetti comunque intervenuti dell'accoglimento, l'amministrazione procedente è tenuta, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta di cui al secondo periodo, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi di dissenso congruamente motivato da parte di una o più delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, ove non sia stata adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi nel termine di cui al comma 7, lettera b) , il Presidente della regione interessata, su istanza del soggetto interessato, assume la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della predetta istanza, direttamente o mediante un commissario ad acta.

- Con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete elettrica di distribuzione possono essere autorizzate, previa presentazione all'amministrazione procedente di **un'istanza congiunta da parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori della rete di trasmissione**, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che le medesime opere abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato. In caso di procedimento autorizzatorio congiunto, le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonché delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di competenza regionale. L'autorizzazione è rilasciata sia in favore del gestore della rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di trasmissione, per le opere di rispettiva competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere in conformità al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica.

(xviii) Esenzione screening VIA e VIA per impianti fotovoltaici (art. 9 del DL Energia)

- Esenzione da VIA e screening ambientale dei progetti di cui al comma 1 bis dell'art. 47 del D.L. 13/2023 prorogata fino alla scadenza **fino al 30 giugno 2025** (Regolamento UE 2024/223 di modifica del Regolamento UE 2023/2577).
- Con una modifica all'art. 47 del D.L. 13/2023, sono state innalzate, poi, le soglie per VIA e Screening VIA (rispettivamente a 25 MW e 12 MW) e pertanto l'art. 11 bis prevede ora che per gli **impianti fotovoltaici, la soglia di potenza sopra la quale si applica la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) a livello nazionale è fissata a 25 MW** o lo screening ambientale a livello regionale è fissata **a 12 MW (nel caso in cui le soglie di potenza sia inferiore l'intervento è esente)**, a condizione che:
 - l'impianto si trovi in "area idonea" ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20; ovvero
 - l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22 -bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (vedi infra);
 - fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree "non idonee" comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al D.M. 10 settembre 2010.

In assenza di tali condizioni le soglie restano rispettivamente 10 MW e 1 MW.

(xix) Innalzamento soglia per PAS (art. 9 del DL Energia)

- È stata introdotta la modifica al comma 2 bis dell'art. 4 del D.lgs 28/2011 e per l'effetto stabilito che la PAS si applica agli impianti in aree idonee di potenza fino a 12 MW (sopra tale soglia si applica l'autorizzazione unica).
- Tali previsioni si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(xx) Procedibilità delle istanze di AU senza benestare del gestore di rete (art. 9 del DL Energia)

- Per la procedibilità delle istanze di **autorizzazione** di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo elettrochimico, comprese le relative opere connesse, **è necessario il parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore di rete**, che viene acquisito nel corso del procedimento autorizzativo ai fini dell'emanazione del provvedimento finale.

- L'istanza del proponente deve essere corredata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente.

(xxi) Registro delle tecnologie per il fotovoltaico (art. 12 del DL Energia)

- Per la completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla **tenuta di un registro** in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo: a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento; b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento; c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea.

(xxii) Gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici (art. 12-Bis del DL Energia)

- La documentazione deve comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE aggiorna l'elenco dei numeri di matricola registrati nella propria banca di dati con quello presentato dal soggetto responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto. In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di matricola **non si applicano** le sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici.
- Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio, ciascun sistema collettivo di gestione si iscrive nel Registro nazionale istituito e comunica i soggetti che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust.

(xxiii) Individuazione della società Sogesid Spa (art. 12-Ter del DL Energia)

Sogesid Spa, quale società in house delle amministrazioni centrali per garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni per attività tecnico specialistiche correlate alla realizzazione degli interventi.

(xxiv) Ulteriori novità

Il DL Energia contempla ulteriori novità normative con riferimento a:

- disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO₂ (art. 7 del DL Energia)
- rifinanziamento del Fondo italiano per il clima (art. 13 del DL Energia);
- procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica (art. 14 del DL Energia);
- sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento (art. 10 del DL Energia);
- infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi (art. 11 del DL Energia);
- incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (art. 14-bis del DL Energia);
- integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane (art. 14-ter del DL Energia);
- valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana (art. 14-quater del DL Energia);
- suddivisione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC in sottocommissioni e Gruppi istruttori (art. 14-quinquies del DL Energia);
- attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (art. 15 del DL Energia);
- accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023 (art. 16 del DL Energia);
- disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023 (art. 17 del DL Energia);
- disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023 (art. 18 del DL Energia).



Germana Cassar

Partner

+39 02 80 618 1

germana.cassar@dlapiper.com



Mattia Malinverni

Senior Lawyer

+39 02 80 618 1

mattia.malinverni@dlapiper.com



Michele Rondoni

Lawyer

+39 02 80 618 1

michele.rondoni@dlapiper.com



Josilda Pelani

Lawyer

+39 02 80 618 1

josilda.pelani@dlapiper.com



Ludovica Gennaro

Lawyer

+39 02 80 618 1

ludovica.gennaro@dlapiper.com